

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 2 marzo.

**19. 20.** Carli, Duca, Mazzarello, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 1° marzo.

**19. 21.** Capitelli, Martella, Giulietti, Carli, Chiaromonte, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 28 febbraio.

**19. 22.** Lolli, Chiaromonte, Tidei Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 27 febbraio.

**19. 23.** Capitelli, Martella, Rognoni, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 26 febbraio.

**19. 24.** Giulietti, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Griffagnini, Lolli, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 25 febbraio.

**19. 25.** Tidei, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Mar-

tella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 24 febbraio.

**19. 26.** Sasso, Carli, Susini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 23 febbraio.

**19. 27.** Lolli, Raffaldini, Tidei, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 22 febbraio.

**19. 28.** Lolli, Carli, Rognoni, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 21 febbraio.

**19. 29.** Duca, Griffagnini, Martella, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 20 febbraio.

**19. 30.** Lolli, Capitelli, Duca, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 19 febbraio.

**19. 31.** Tidei, Martella, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 18 febbraio.

**19. 32.** Tocci, Lolli, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 17 febbraio.

**19. 33.** Sasso, Lolli, Panattoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 16 febbraio.

**19. 34.** Adduce, Albonetti, De Luca, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 15 febbraio.

**19. 35.** Capitelli, Carli, Mazzarello, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 14 febbraio.

**19. 36.** Martella, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Griffagnini, Lolli, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 13 febbraio.

**19. 37.** Panattoni, Martella, Susini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 12 febbraio.

**19. 38.** Carli, Capitelli, Rognoni, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 11 febbraio.

**19. 39.** Raffaldini, Rognoni, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 10 febbraio.

**19. 40.** Chiaromonte, Martella, Raffaldini, Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 9 febbraio.

**19. 41.** Tidei, De Luca, Sasso, Duca, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Tocci, Adduce, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 8 febbraio.

**19. 42.** Capitelli, Chiaromonte, Albonetti, Carli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 7 febbraio.

**19. 43.** Raffaldini, Tidei, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 6 febbraio.

**19. 44.** Giulietti, Griffagnini, Adduce, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 5 febbraio.

**19. 45.** Carli, Capitelli, Tidei, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 4 febbraio.

**19. 46.** Chiaromonte, Susini, Tidei, Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 3 febbraio.

**19. 47.** Lolli, De Luca, Albonetti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffa-

gnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 2 febbraio.

**19. 48.** Griffagnini, Rognoni, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 1° febbraio.

**19. 49.** Giulietti, Tidei, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 31 gennaio.

**19. 50.** Lolli, Capitelli, Tidei, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 30 gennaio.

**19. 51.** Sasso, Adduce, Panattoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Tocci, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 29 gennaio.

**19. 52.** Chiaromonte, Susini, Tidei, Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 28 gennaio.

**19. 53.** Griffagnini, Duca, Tocci, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 27 gennaio.

**19. 54.** Martella, Tidei, Albonetti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 26 gennaio.

**19. 55.** Mazzarello, Albonetti, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Duca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 25 gennaio.

**19. 56.** Capitelli, Rognoni, Tidei Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 24 gennaio.

**19. 57.** Tidei, Giulietti, Griffagnini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 23 gennaio.

**19. 58.** Griffagnini, Tocci, Rognoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli,

Martella, Sasso, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 22 gennaio.

**19. 59.** Lolli, Susini, Tidei, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 21 gennaio.

**19. 60.** Sasso, Tocci, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 20 gennaio.

**19. 61.** Lolli, Griffagnini, Mazzarello, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 19 gennaio.

**19. 62.** Chiaromonte, Susini, Carli, Capitelli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 18 gennaio.

**19. 63.** Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 17 gennaio.

**19. 64.** Lolli, Albonetti, Panattoni, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 16 gennaio.

**19. 65.** Chiaromonte, Tidei, Adduce, Capitelli, Carli, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 15 gennaio.

**19. 66.** Rognoni, Susini, Martella, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 14 gennaio.

**19. 67.** Carli, Capitelli, Rognoni, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 13 gennaio.

**19. 68.** Tidei, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 12 gennaio.

**19. 69.** Duca, Albonetti, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini,

Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 10 gennaio, *con le seguenti:* 11 gennaio.

**19. 70.** De Luca, Duca, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, sopprimere la parola:* generale

**19. 71.** Giordano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

**19. 140.** (ex 18.700) Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**19. 72.** Capitelli, Carli, Susini, De Luca, Duca, Chiaromonte, Giulietti, Griffagnini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

*Al comma 4, sostituire le parole:* attività non inerenti al servizio pubblico televisivo, *con le seguenti:* le società e le reti della concessionaria che non rientrano tra quelle che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi del dell'articolo 17, comma 1.

**19. 73.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3, di utilizzare, direttamente o indirettamente, ricavi derivanti dalla diffusione di trasmissioni pubblicitarie o di trasmissioni sponsorizzate per finanziarie le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

**19. 77.** Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pa-setto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata. Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giacchetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È vietato l'uso delle risorse derivanti dal canone per finanziare programmi, reti o servizi in imprese a partecipazione privata.

**19. 76.** Giordano.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Salvo il caso di subentro del coniuge sopravvissuto nella titolarità del contratto, in caso di decesso dell'utente, l'abbonamento si estingue automaticamente senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza.

**19. 74.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* La riscossione del canone di abbonamento deve avvenire nel rispetto dei diritti dell'utente favorendo la corretta

informazione degli abbonati sulle modalità di dismissione del canone.

**19. 75.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)**

**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO V**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI**

**ART. 23.**

*(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO**

**CAPO V**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI**

**ART. 23.**

*(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).*

*Sopprimerlo.*

\* **23. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Sopprimerlo.*

- \* **23. 2.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sopprimerlo.*

- \* **23. 7.** Carra, Bogi.

*Sopprimere il comma 1.*

- 23. 3.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 1, dopo le parole: garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni,*

- \* **23. 4.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, dopo le parole: garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni,*

- \* **23. 5.** Boato.

*Sopprimere il comma 2.*

- 23. 6.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)**

**ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 24.**

*(Disciplina della fase di avvio  
delle trasmissioni in tecnica digitale).*

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché sugli impianti acquisiti ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla

data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

8. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

9. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 24.

*(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale).*

*Sopprimerlo.*

\* **24. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Sopprimerlo.*

\* **24. 21.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sostituire l'articolo 24 con i seguenti:*

ART. 24. (*Innovazione tecnologica*). — 1. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni. Entro l'anno 2006 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale.

2. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 24-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto dell'introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 24-ter definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 24-ter, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle

locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.

ART. 24-bis. (*Attività radiotelevisiva via etere terrestre*). — 1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.

2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.

3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.

4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

5. I soggetti destinatari di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre

in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, società concessionarie di pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive.

7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

8. Le frequenze via etere terrestri utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese disponibili dall'attuazione del presente comma sono riservate esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere terrestri in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima legge.

9. I soggetti privati di cui al comma 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata

in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un *advisor* di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.

11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.

12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti televisive via etere terrestre.

13. Chiunque si ritenga lesa da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 24-*ter* definisce le modalità di valutazione, affidate all'Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica. Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro quarantotto ore e sia stato riconosciuto sussistente dal Garante per la protezione dei dati personali, è dovuto un diritto di indennizzo nella misura minima di 50 mila euro e

massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali vigenti in materia.

ART. 24-ter. (*Regolamento di attuazione*).

— 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge. Restano salvi i termini previsti dall'articolo 24.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 25.*

**24. 4.** Maccanico, Pasetto, Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sostituire l'articolo 24 con i seguenti:*

ART. 24. (*Innovazione tecnologica*). 1. — L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni. Entro l'anno 2006 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale.

2. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 25-bis, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all'1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all'atto dell'introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 25-bis definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l'eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l'adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l'installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 24-ter, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.

ART. 24-bis. (*Attività radiotelevisiva via etere terrestre*). — 1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.

2. I destinatari di concessione per l'esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l'imparzialità dell'informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l'inno-

vazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.

3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestri in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.

*ART. 24-ter. (Regolamento di attuazione).*

– 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 25.*

**24. 5.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **24. 6.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Colasio, Carra, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **24. 22.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Premettere al comma 1, le seguenti parole:* 1. Nella fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale e dalla data di entrata in vigore della presente legge. *Dopo le parole:* dei programmi già diffusi in tecnica analogica, *inserire le parole:* , a cui è comunque consentita, in presenza dei requisiti previsti dal successivo comma 5 dell'articolo 25, la prosecuzione,.

**24. 300.** Le Commissioni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* esercenti a qualunque titolo *con le seguenti:* in possesso del titolo concessorio per l'esercizio della.

*Conseguentemente al comma 4, sopprimere le parole da:* ovvero per il generale *fino alla fine del comma.*

**24. 7.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Lusetti, Colasio, Carra, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire la parola:* autorizzazione *con la seguente:* abilitazione.

**24. 23.** Albonetti, Panattoni, Grignaffini, Giulietti, Melandri, Buffo, Sasso, Raffaldini, Mazzarello, Susini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica,

**24. 24.** Albonetti, Rognoni, Duca, Grignaffini, Tidei, Lolli, Sasso, Capitelli, De Luca.

*Al comma 1, dopo le parole:* le predette sperimentazioni *aggiungere le seguenti:* con ogni tecnologia digitale disponibile e riconosciuta come efficace dal Ministero delle comunicazioni.

**24. 45.** Gibelli, Rodeghiero, Caparini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le emittenti di televendite, escluse dal rilascio di licenza per operatore di rete dal regolamento di cui al comma 1, potranno richiedere esclusivamente autorizzazione per la fornitura di contenuti.

**24. 2.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le sperimentazioni di cui al comma 1 possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già esercitano a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al comma 1.

**24. 25.** Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Duca, Albonetti, Buffo, Melandri, Raffaldini, Capitelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 26.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Melandri, Buffo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata *con le seguenti:* Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono effettuate.

**24. 27.** Panattoni, Rognoni, Duca, Grignaffini, Tidei, Martella, Mazzarello, Buffo, Melandri.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* censiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **24. 8.** Luseti, Carra, Pasetto, Maccanico, Colasio, Gentiloni Silveri, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* censiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **24. 46.** Mazzuca Poggiolini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* censiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **24. 47.** Gibelli, Caparini, Rodeghiero.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole da: censiti fino alla fine del comma con le seguenti:* legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **24. 48.** Di Gioia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e sugli impianti di cui al comma 3 nonché tramite l'utilizzo delle frequenze eventualmente assegnate ai sensi della presente legge.

**24. 28.** Rognoni, Buffo, Melandri, Panattoni, Giulietti, Tidei, Raffaldini, Susini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 le reti di cui agli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6 e 7, e le reti di televendite la cui attività su frequenze terrestri non sia stata prorogata dall'Autorità in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, devono trasmettere esclusivamente da satellite o via cavo. Le frequenze fino al 31 dicembre 2003 utilizzate da dette reti vengono assegnate dall'Autorità, in via prioritaria, alle emittenti nazionali concessionarie e legittimamente operanti che non abbiano la copertura dell'80 per cento del territorio, e per la sperimentazione in tecnica digitale.

**24. 3.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digi-

tale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1998. L'efficacia delle acquisizioni di cui al presente comma è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, qualora possibile, di licenza di operatore di rete in tecnica digitale, da presentarsi entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.

**24. 29.** Rognoni, Panattoni, Albonetti, Melandri, Buffo, Grignaffini, Duca, Lolli, Susini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Successivamente alla data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica le trasmissioni in tecnica digitale sono effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo delle frequenze di emissione assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di procedure ispirate ai principi della trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

**24. 30.** Rognoni, Panattoni, Buffo, Melandri, Giulietti, Duca, Grignaffini, Albonetti.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **24. 31.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Melandri, Buffo.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **24. 49.** Giordano.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ferma la durata dei titoli di assegnazione delle frequenze è consentito, anche durante la fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o rami di azienda tra licenziatari o abilitati alle trasmissioni in tecnica digitale nonché tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale e licenziatari o abilitati alle trasmissioni in tecnica digitale.

- 24. 32.** Panattoni, Rognoni, Albonetti, Giulietti, Melandri, Buffo, Duca, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire la parola: radio-televisiva con la seguente: televisiva.*

- 24. 201.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997 n. 249, tutti gli impianti o rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.

3-ter. Ogni soggetto abilitato in ambito nazionale potrà realizzare direttamente, ovvero ai sensi del comma 2, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, non più di due blocchi di diffusione in chiaro dedicati alla sperimentazione.

- 24. 33.** Rognoni, Panattoni, Giulietti, Melandri, Buffo, Duca, Grignaffini, Susini, Tidei, Lolli.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 3 sarà subordinata all'effettivo utilizzo degli impianti o dei rami d'azienda acquisiti per la trasmissione in tecnica digitale terrestre entro i centotanta giorni successivi al trasferimento degli stessi.

- 24. 50.** Rognoni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Fino alla data entro la quale i programmi televisivi su frequenze terrestri saranno irradiati esclusivamente con tecnica digitale, i soggetti che controllano oltre il 20 per cento delle risorse economiche del settore televisivo non possono acquistare o controllare società editrici di quotidiani o di emittenti radiofoniche nazionali.

- 24. 9.** Gentiloni Silveri, Pasetto, Lusetti, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **24. 10.** Lusetti, Carra, Gentiloni Silveri, Maccanico, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fio-

roni, Frigato, Gambale, Giachetti, Ianuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **24. 34.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Buffo.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **24. 51.** Di Gioia.  
*Sopprimere il comma 4.*
- \* **24. 52.** Mazzuca Poggiolini.

*Sopprimere il comma 5.*

- 24. 35.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

#### SUBEMENDAMENTO

#### ALL'EMENDAMENTO 24. 202. DEL GOVERNO

*All'emendamento 24. 202. del Governo, dopo la parola: nazionale aggiungere, ovunque ricorra, le seguenti: in tecnica digitale.*

- 0. 24. 202. 1.** Giordano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro tre mesi dalla domanda, una copertura

non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

- 24. 202.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e che rinuncino contestualmente ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

- 24. 53.** Butti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio od autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

- 24. 54.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 6.*

- 24. 36.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.